

## **REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina le richieste di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito denominato TFR) da parte dei Dipendenti di ARTE Savona.  
Norme di riferimento sono la Legge n° 297/1982, la Legge n° 53/2000, il CCNL Federcasa in vigore ed ogni altra previsione normativa, anche se qui non esplicitamente richiamata, compresi le circolari, le direttive e i pareri dei competenti Organi o Uffici di Federcasa.

### **ART. 2 DIPENDENTI AVENTI DIRITTO**

E' riconosciuta al Dipendente la facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, un'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.

Il Dipendente con almeno otto anni di servizio presso l'Azienda può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul TFR cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Sono ammessi a presentare domanda i Dipendenti che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l'abbiano già ottenuta almeno otto anni prima.

### **ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA**

La relativa domanda va presentata – al Protocollo dell'Azienda - in carta semplice entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e indicata ai successivi articoli. E' possibile l'integrazione successiva con ulteriore documentazione, purchè all'atto della presentazione della domanda sia allegata la documentazione minima necessaria.

Sull'accoglimento delle domande si pronuncia l'Azienda su istruttoria condotta dal competente ufficio nei primi giorni dell'anno successivo a quello in cui le domande sono state presentate.

L'ufficio competente forma la relativa graduatoria, che deve essere affissa all'Albo Aziendale.

L'erogazione del dovuto avviene, compatibilmente con l'organizzazione dell'ufficio competente, con la prima busta paga utile.

### **ART. 4 LIMITE DELLE DOMANDE**

Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal 4% del numero totale dei dipendenti. Nel caso in cui tale percentuale non risulti esattamente per intero viene effettuato arrotondamento all'unità superiore, qualora sussistano i requisiti di concedibilità ed erogazione (capienza economica), nel rispetto delle priorità stabilite all'art. 5.

Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte.

Le domande motivate da malattia grave sono computate, in ogni caso, nel novero numerico degli aventi diritto in base alle percentuali sopra indicate.

Qualora il numero delle domande motivate da malattia grave superi il novero numerico previsto nell'anno, queste saranno ugualmente tutte soddisfatte immediatamente.

Le domande – fatta esclusione per quelle motivate da malattia grave - in possesso dei requisiti richiesti e non soddisfatte in quanto non rientranti nella percentuale annua massima prevista verranno comunque esaminate dall'Azienda ed eventualmente accolte a suo insindacabile giudizio.

## **ART. 5 CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E PRIORITA'**

Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e, nell'ordine, le relative priorità:

- a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla ASL competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
- b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia autentica dell'atto notarile di compravendita o con atto preliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell'anticipazione è subordinata alla esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
- e) lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;
- f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- g) spese da sostenere nei periodi di congedo di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge n° 53/2000;
- h) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche

mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente.  
A parità di condizioni è accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità lavorativa; a parità di anzianità lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.

#### ART. 6 EROGAZIONE A TERZI

La erogazione, ricorrendone la necessità o l'opportunità, può in tutto o in parte essere effettuata a terzi direttamente dall'Azienda in nome e per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.

In caso di morte del Dipendente in servizio il TFR sarà erogato ai legittimi eredi, quali risultanti ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

Savona, 05/03/2008

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Ing. Cesare RE)

*Cesare Re*

